

In data 9 settembre 2022 alle ore 17,00 in prima convocazione ed a seguire in seconda convocazione presso la sede dell'Associazione Corpo Italiano di San Lazzaro Distretto Toscana ODV è convocata ai sensi dello statuto l'assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

1. revisione statutaria

Presiede l'Assemblea il responsabile locale Presidente Salvatore Bevinetto

Il verbale di questa Assemblea sarà inviato alla sede nazionale.

Sono presenti i Soci:

Salvatore Bevinetto
Fabio Cecconi
Federico Cecconi
Diana Russo
Calogero Ditta
Maria Rosaria De Costanzo
Assunta Di Sario
Marco Salvatore Ditta
Maria Cristina Biagoni
Rina Stefanelli
Sabrina Bernini
Veronica Mercedes Crispin Matta
Carmela Gaudino
Marco Accordino
Nadia Mainardi
Protettore MOLLICA DON DONATO

*Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno*

Registrato il 27-09-2022

Al n° 3069 Serie III

Riscosso € Esemp



L'Operatore
dotta Fabio Conte

Punto n. 1 revisione statutaria

Dal Comune di Livorno quale ente coadiuvante di Regione Toscana ai sensi della L.R. 53/2021 per la gestione del Runtis ODV iscritte nei Registri Regionali e visto il D.M. 106/2021 si riceve ulteriore comunicazione pec del 9/8 u.s relativamente ad alcuni refusi presenti nello statuto vigente dell'Associazione e sottoposto a revisione con Assemblea del 31 Maggio 2022 che non consente la trasmigrazione, ai sensi dell'art. 30 del D.M. 106/2020, dal Registro del Volontariato ex Legge 266/91 al Registro Unico del Terzo Settore D.Lgvo 117 del 2017.

Il Comune rileva

Art 5 lett m) "servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore
Non sono composti da enti per il 70%, l'associazione è composta da tutte persone fisiche."

L'assemblea è convocata al fine di procedere alla correzione del refuso

L'assemblea approva all'unanimità la revisione dello Statuto dell'Organizzazione di Volontariato Corpo Italiano di San Lazzaro Distretto Toscana ODV

STATUTO

ENTE DI TERZO SETTORE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
Corpo Italiano di San Lazzaro Distretto della Toscana ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata: Corpo Italiano di San Lazzaro - Distretto Toscana ODV assume la forma giuridica di ENTE DEL TERZO SETTORE-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ai sensi del codice civile e del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) di seguito indicata come Corpo Italiano di San Lazzaro- Distretto Toscana ODV o semplicemente ODV

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Livorno.

Il simbolo adottato potrà essere quello concesso dalla sede internazionale e nazionale del Corpo di San Lazzaro oltre al simbolo locale rappresentato da una croce ad otto punte di origine bizantina di colore verde oltre alla denominazione sociale

L'organizzazione locale è la rappresentanza del Corpo Italiano di San Lazzaro rappresentanza nazionale dell'organizzazione Corps Saint Lazarus International

Con delibera del Consiglio Direttivo l'ODV potrà aderire ad altri Enti e Reti di Terzo Settore o altre organizzazioni ritenute funzionali alla rappresentanza e tutela dei propri interessi.

Nel perseguimento delle proprie finalità l'ODV si ispira ai valori di:

- a) Tolleranza
- b) Umiltà
- c) Misericordia
- d) Carità

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato Corpo Italiano di San Lazzaro - Distretto della Toscana è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle leggi nazionali e regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa come da indicazioni ricevute dalla rappresentanza nazionale Corpo Italiano di San Lazzaro ODV

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle norme vigenti

ART. 5
(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

in particolare l'associazione si occupa di:

- a) Rappresentare a livello locale il Corpo Italiano di San Lazzaro quale rappresentanza di Corpus Saint Lazarus International con sede internazionale in Austria dalla quale riceve indicazioni per il regolare svolgimento della propria attività e gli altri reti ed enti ai quali aderisce
- b) Prestare, tramite i propri aderenti, l'opera umana e tecnica per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, Sanitarie, Socio assistenziali, ricreative e per la protezione dei beni culturali, attraverso previsione-prevenzione-soccorso in occasione di qualsiasi tipo di calamità oppure in condizioni ordinarie
- c) Soccorrere le popolazioni colpite da calamità e la difesa dei beni ambientali, strutturali e artistici con interventi di: prevenzione, soccorso; assistenza logistica; attività di recupero dispersi, evacuazioni ed esodi, realizzazione, organizzazione e gestione campi di Accoglienza e Ammassamento;
- d) attività informativa utile per la prevenzione dei pericoli, per il potenziamento e la sensibilizzazione dei valori di solidarietà sociale e sicurezza anche mediante l'organizzazione di manifestazioni, corsi di addestramento e formazione
- e) collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e/o Private per qualsiasi attività consentita dalle finalità dell'organizzazione e dalle leggi vigenti anche mediante l'iscrizione a registri o albi pubblici e privati compatibili
- f) difesa e promozione per l'ambiente;
- g) promuovere e gestire servizi rivolti sia alla collettività che ai singoli individui, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- h) progettare e proporre attività di formazione professionale e non e comunque di qualsiasi genere senza finalità di lucro
- i) cooperazione, di solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- j) salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- k) attività di promozione presso Enti Pubblici e Privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, affinché si effettui una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione
- l) tutelare e conservare l'ambiente ed il patrimonio ittico e venatorio e la tutela e soccorso per gli animali;
- n) soccorrere con i mezzi più adeguati feriti e ammalati;
- o) gestire un servizio di soccorso e trasporto infermi,
- p) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- q) promuovere ed organizzare interventi di solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- r) organizzare servizi di carattere socio assistenziale, anche a domicilio, per il sostegno a persone anziane, diversamente abili o, comunque, anche in temporanee condizioni di difficoltà;
- s) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e disposte e regolamentate dal Consiglio Direttivo quali:

- a) attività sanitarie e sociali, socio-assistenziali di qualsiasi tipo secondo l'ordinamento normativo specifico
- b) formazione privata
- c) attività di vigilanza e sicurezza per la prevenzione incidenti
- d) qualsiasi ulteriore attività consentita dalla legge e compatibilità alle finalità dell'ODV e deliberata dal Consiglio Direttivo

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 (Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Dell'ammissione all'organizzazione è informata la rappresentanza nazionale per la concessione del decreto internazionale

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci si suddividono in categorie

- a) soci allievi per i minori di anni 18
- b) soci ordinari
- c) soci benemeriti per particolari sostegni all'attività della ODV
- d) soci onorari esenti dal versamento della quota associativa
- e) soci protettori di cui all'art. 17 esenti dal versamento della quota associativa
- f) soci enti giuridici

Il grado per i Soci è deciso con ordinamento della sede nazionale ed internazionale

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell'ODV in qualsiasi momento che procederà, entro 60 giorni dal ricevimento, alla iscrizione nel libro dei Soci oppure rigettando la domanda con motivazione.

Alla comunicazione di rigetto il candidato potrà ricorrere al Collegio di Garanzia che deciderà definitivamente

Attività di Volontariato

Gli associati possono svolgere le attività di volontariato per il perseguimento delle finalità della ODV nelle modalità previste dalla legge.

L'attività di volontariato potrà essere svolta anche in forma occasionale da cittadini senza l'adesione alla ODV purché vi sia la regolare copertura assicurativa; oppure da cittadini sottoposti a misure alternative di pena, reinserimento sociale, borse lavoro e sostegno.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento anche mediante l'accesso e la visione dei libri sociali obbligatori per legge presso la sede Associativa su semplice richiesta al Presidente dell'ODV che assicurerà tale diritto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda scritta;
3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali e altri documenti sociali nelle modalità previste dalla normativa

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

1. riconoscersi nelle finalità ed impegno dell'organizzazione internazionale
2. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
3. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
4. versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non trasferibile.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dalle finalità dell'ODV e dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione con delibera motivata del Consiglio Direttivo che deciderà secondo criteri non discriminatori

Alla decisione di esclusione il Socio potrà ricorrere al Collegio di Garanzia.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Responsabile locale (Presidente) e Vice Responsabile locale (Vice Presidente)
- Collegio di Garanzia

- Organo di Controllo che sarà costituito al rappresentarsi delle condizioni obbligatorie previste dalla legge

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dell'Organo di Controllo come previsto dalla legge

ART. 10
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dalla seguente categoria di Soci prevista dall'art. 6 del presente statuto

- a) soci ordinari
- b) soci benemeriti per particolari sostegni all'attività della ODV
- c) soci protettori di cui all'art. 17 esenti dal versamento della quota associativa
- d) soci enti giuridici

L'assemblea è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Responsabile locale o Vice Responsabile locale

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto Responsabile locale o Vice Responsabile locale e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci ed inviato alla sede nazionale.

ART.11
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- A. approvare il bilancio;
- B. fissare l'importo della quota sociale annuale;
- C. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- D. approvare l'eventuale regolamento interno;
- E. eleggere e revocare il consiglio direttivo ed il collegio di garanzia
- F. deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto
- G. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- H. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- I. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- J. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

ART. 12
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico. Negli altri casi su convocazione del Responsabile locale, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario o su richiesta della sede nazionale per gravi e particolari motivazioni approvate dal Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio nelle modalità previste dalla legge.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione della ODV a livello locale ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato e della sede nazionale ed internazionale.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il responsabile dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio nella prima seduta

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16
Collegio di garanzia

E' composto da tre Soci eletti dall'assemblea contestualmente al mandato del Consiglio Direttivo. I tre componenti eleggono alla prima seduta il Garante che avrà la funzione di coordinare le attività del Collegio.

Compiti del Collegio:

- a) Intervenire per garantire che i valori e l'etica della ODV siano rispettati negli atti e comportamenti del Consiglio Direttivo e dei Soci in stretto rapporto con il Protettore che sarà chiamato ad intervenire nelle questioni sollevate
- b) Derimere questione relative all'interpretazione dello Statuto anche nei rapporti fra il Consiglio ed i Soci e con le rappresentanze nazionali
- c) Intervenire e decidere, su richiesta del candidato Socio, in caso di diniego di accettazione domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo
- d) Assicurare tutte le attività ordinarie e straordinarie in caso di dimissioni del Consiglio e fino alla convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni oppure per la proposta di scioglimento della ODV per palese inattività. Al rappresentarsi di questa condizione la rappresentanza legale è assunta dal Garante che agirà con i poteri stabiliti dalla legge.
- e) In assenza dell'organo di controllo svolgere, anche in forma più semplice, le funzioni che la legge ad esso demanda segnalando al Consiglio eventuali difformità

ART. 17
(Il responsabile locale - Presidente)

Il responsabile locale rappresenta legalmente l'ODV e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il responsabile locale è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti

Il responsabile dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il responsabile locale convoca l'assemblea per la elezione del nuovo responsabile e del Consiglio Direttivo.

Il responsabile locale convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vice responsabile locale (Vice Presidente) sostituisce il responsabile in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il responsabile locale e vice responsabile assume il grado indicato dalla sede nazionale

ART. 18
(Il protettore)

Al Consiglio Direttivo partecipa anche con diritto di voto il protettore ecclesiale, indicato dal vescovo locale, che partecipa di diritto che assume la carica di amministratore.

Il protettore ecclesiale deve essere socio dell'associazione.

Art. 19
Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. contributi degli aderenti e/o di privati;
2. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. contributi di organismi internazionali;

4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
7. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
8. ricavi da attività secondarie svolte

ART. 21
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23
(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Bilancio sociale e informativa sociale

Nel caso previsto dalla legge l'Organizzazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale e deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della legge

ART. 27
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore (sede nazionale ed internazionale del corpo italiano di san Lazzaro), nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Il Presidente Salvatore Bevinetto



L'assemblea approva all'unanimità.

Non essendovi altri argomenti in discussione all'ordine del giorno l'assemblea è chiusa alle ore 18,00

*Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno*

Registrato il 27-09-2022

Al n° 3069 Serie II

Riscosso € Eseuh

L'Operatore

dott. Fabio

